



Determinazione n. 1279 del 25/11/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO ED URBINO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - DEFINIZIONE DEL CORPO ELETTORALE PASSIVO E CALCOLO DEL VOTO PONDERATO

**IL SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITÀ' DI PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
CANCELLIERI MICHELE**

In ossequio alle *“Disposizioni operative per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino”*, approvate con Delibera di G.P. n. 181/2014, successivamente integrate con Decreto presidenziale di Governo n. 238/2021 e da ultimo con Decreto presidenziale n. 278 del 17/11/2022 .

Richiamata la determinazione n. 1242 del 18.11.2022 che approva, tra l’altro, la costituzione del corpo elettorale attivo eveniente dall’acquisizione delle certificazioni pervenute dai Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino per l’elezione del Presidente corrispondente a n. 638 attivi alla data del 13 novembre 2022;

Dato atto che sono pervenute le certificazioni, acquisite agli atti, dei n. 50 Comuni della provincia con una popolazione di n. 359.963 abitanti (censimento 2011);

Dato atto altresì, che la determinazione del corpo elettorale attivo consente anche di individuare, in applicazione del comma 61 dell’art. 1 della Legge n° 56/2014, il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia, fissato nel 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale, come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 60 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 stabilisce che per quanto attiene l’elettorato passivo, *“Sono eleggibili a Presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”*;

Determinazione n. 1279 del 25/11/2022

Rilevato che i sindaci rientranti nei requisiti richiesti dalla norma sono riconducibili a 12 unità rilevate delle attestazioni rilasciate dai comuni contenenti l'elenco, le generalità e la decorrenza ed il termine della carica di Sindaco e le generalità dei Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente a quello della votazione (13 novembre 2022) – ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato, altresì, che la platea del corpo elettorale consente di determinare gli indici di ponderazione provvisori di cui all' ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto, ossia il “peso” del voto di ciascun elettore, calcolato quale rapporto tra il “ valore percentuale delle singole fasce demografiche dei Comuni” ed il “numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri Comunali aventi diritto al voto per ogni singola fascia”;

Rilasciato l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, di competenza del sottoscritto.

Rilasciato, altresì, il parere “favorevole” di competenza del sottoscritto in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. come da dichiarazione parte integrante e sostanziale nel presente atto;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 seppur esaminato dal Servizio Ragioneria;

Richiamato lo Statuto provinciale in vigore dal 03.04.2022;

Dato atto, altresì, che il sottoscritto proponente attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della deliberazione n.13/95 ;

DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi della normativa richiamata in istruttoria, sono eleggibili a Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino nella tornata elettorale 2022 e costituiscono il corpo elettorale passivo, n. 12 Comuni il cui mandato scade non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, individuati nei Sindaci riportati nell'Allegato A al presente provvedimento;

Determinazione n. 1279 del 25/11/2022

2. di determinare gli indici di ponderazione provvisori ossia il “peso” del voto di ciascun elettore, calcolato quale rapporto tra il “ valore percentuale delle singole fasce demografiche dei Comuni” ed il “numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri Comunali aventi diritto al voto per ogni singola fascia” come da tabella ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 61, della L. 56/2014, la candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto e corrisponde a n. 96 sottoscrittori;
4. di pubblicare il presente atto sia nell’albo pretorio on – line che nell’apposita sezione del sito web provinciale dedicata alle Elezioni presidenziali provinciali;

Il Segretario Generale
in qualità’ di Presidente dell’ufficio elettorale

CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO ED URBINO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - DEFINIZIONE DEL CORPO ELETTORALE PASSIVO E CALCOLO DEL VOTO PONDERATO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2255 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 25/11/2022

Il responsabile del procedimento
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma

--

ALLEGATO B)

CORPO ELETTORALE PASSIVO

ELEZIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 2022

Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000

Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti

Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti

Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti

Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti

N.	COMUNE	COGNOME	NOME
1	FRONTINO	SPAGNA	ANDREA
2	ISOLA DEL PIANO	PAOLINI	GIUSEPPE
3	MERCATINO CONCA	LAVANNA	OMAR
4	TAVOLETO	POMPEI	STEFANO
5	GRADARA	GASPERI	FILIPPO
6	MONDAVIO	ZENOBI	MIRCO
7	SANT'ANGELO IN VADO	PARRI	STEFANO
8	FERMIGNANO	FEDUZI	EMANUELE
9	FOSSOMBRONE	BERLONI	MASSIMO
10	TERRE ROVERESCHE	SEBASTIANELLI	ANTONIO
11	MONDOLFO	BARBIERI	NICOLA
12	COLLI AL METAURO	BRIGANTI	PIETRO

CALCOLO DEGLI INDICI DI PONDERAZIONE DEI VOTI A SECONDA DELLA FASCIA DI APPARTENENZA					
Fasce demografiche	Popolazione totale per fascia	popolazione fascia/popolazione provincia (valore percentuale fascia)	Aventi diritto al voto (n. sindaci e consiglieri)		INDICI DI PONDERAZIONE (provvisorio)
A	41.194	11,44%	291		45
B	25.627	7,12%	78		106
C	80.102	22,25%	143		181
D	54.216	15,06%	68		257
E	158.824	44,12%	58		603
popolazione totale della provincia	359.963	100,00%	638		1192

In adesione al dettato normativo la colonna C viene gestita come %. Si segnala che nella simulazione ministeriale le cifre vengono gestite come valore assoluto. In ogni caso le risultanze complessive portano agli stessi risultati come riparto seggi e soggetti eletti, anche se nella simulazione ministeriale il tutto è moltiplicato per 100.

Riferimenti normativi: Legge n. 56/2014

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti ... e' determinato secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Allegato A:

Per la determinazione degli indici di ponderazione si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni ... della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della ... provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera ... provincia;

NB troncamento alla terza cifra decimale, come risultante dal "prospetto di calcolo esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione" del ministero dell'interno

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e' ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica approssimato alla terza cifra decimale, moltiplicato per 1.000.

NB troncamento alla terza cifra decimale, come risultante dal "prospetto di calcolo esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione" del ministero dell'interno